

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 801

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro delle finanze

(GORIA)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(GUARINO)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(CRISTOFORI)

e col Ministro del turismo e dello spettacolo

(BONIVER)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1992

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	18
Disegno di legge	»	29
Testo del decreto-legge	»	30

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari nonché altre disposizioni tributarie, non è stato convertito in legge per decorrenza dei prescritti termini costituzionali. Nel corso del suo esame da parte del primo ramo del Parlamento sono state introdotte al testo numerose modificazioni che indubbiamente rispondono alla esigenza indilazionabile di offrire una adeguata e necessaria soluzione a problemi di recente insorti per i contribuenti e per l'Amministrazione.

Si tratta ora di non disperdere queste indicazioni offerte dal Parlamento (che, si ripete, corrispondono ad urgenti necessità) riprendendole nel testo del decreto-legge, di cui si chiede la conversione, con il quale si reiterano le disposizioni del predetto decreto n. 388 del 1992.

Il presente provvedimento con l'articolo 1 si fa carico in primo luogo di risolvere due problemi afferenti la casa di abitazione, tutelando gli aspetti che sottostanno alla esigenza di rendere concreto l'accesso e la disponibilità dell'abitazione per i cittadini.

Infatti esso enuncia la chiara portata sistematica e logica di quanto previsto dall'articolo 129 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non può non tenere conto degli effetti economici che cadono sul contribuente, il quale destina ad abitazione principale la propria abitazione. Tale onere non può infatti essere determinato in ammontare superiore a quello che lo stesso soggetto subirebbe se concedesse in locazione soggetta a regime di determinazione

legale del canone siffatta abitazione. Ragioni di equità impongono infatti proprio l'applicazione logica di analoghi criteri di determinazione.

In secondo luogo si agisce sul settore delle imposte sui trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso abitazione non di lusso, mantenendo sostanzialmente le agevolazioni già previste sino al 31 dicembre 1991 (imposta di registro nella misura del 4 per cento, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ovvero imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, e imposta comunale sull'incremento di valore ridotta al 50 per cento) ed assicurando nel contempo che la normativa non venga utilizzata per acquisizioni diverse da quelle che soddisfano all'esigenza di assicurare ai cittadini l'acquisto della prima casa. Dette agevolazioni vengono infatti concesse a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello nel quale ha sede l'impresa dalla quale dipende, e che l'acquirente dichiari, a pena di decadenza, nell'atto d'acquisto di non possedere altro fabbricato destinato ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato; di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dalle disposizioni del presente articolo, nè di quelle previste da analoghe disposizioni precedenti.

Viene altresì previsto che, nel caso in cui l'immobile acquistato con i benefici sopra menzionati sia ceduto volontariamente a titolo oneroso o gratuito prima che siano decorsi cinque anni dalla data di registrazione dell'atto, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero l'imposta sul valore aggiunto, se si tratta di cessione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

soggetta a tale tributo, siano dovute nella misura ordinaria aumentata del 30 per cento. Tale disposizione, però, non si applica (così recependo le indicazioni emesse in sede parlamentare) qualora il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con le predette agevolazioni, ne acquisti altro da adibire a propria abitazione principale.

Si prevede poi che il contribuente il quale, per gli atti di acquisto formati successivamente al 1° gennaio 1992, non abbia potuto beneficiare delle disposizioni agevolative recate dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992), possa chiedere (con istanza da presentarsi a pena di decadenza entro un anno all'ufficio del registro competente) l'applicazione delle disposizioni illustrate, dichiarando contestualmente la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti. In presenza delle stesse condizioni e requisiti, è previsto, infine, per gli atti di acquisto già sottoposti a registrazione nel predetto periodo con pagamento delle imposte in misura normale, il rimborso delle imposte su richiesta dell'interessato.

Lo stesso articolo 1, infine, sulla base di prospettate esigenze, emerse anche nel corso di dibattiti parlamentari, inserisce un elemento di indubbia equità nella disciplina della imposta straordinaria sugli immobili. Si prevede, infatti, che detta imposta sia ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Viene, inoltre, prevista l'esenzione dalla detta imposta straordinaria immobiliare per gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati (diversi dalle società) quando siano destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario.

L'articolo 2 dispone la revisione (che verrà attuata con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400) delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane sulla base di criteri che, per la determinazione della

redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni (si fa cioè riferimento alla globalità degli elementi rilevanti ai fini della redditività media ordinariamente ritraibile).

Inoltre viene previsto che, in uno alla revisione generale degli estimi, venga effettuata (e condotta a termine) anche la revisione della qualificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane superando così quelle distorsioni ipotizzabili proprio per la non corrispondenza di situazioni di fatto alla classificazione catastale. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rimangono in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza dal 1° gennaio 1992, le tariffe e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, secondo i criteri previsti da questo stesso decreto. La normativa proposta - in aderenza a quanto è emerso in sede parlamentare - prevede però che le tariffe d'estimo e le rendite che risulteranno da questa nuova revisione - possano essere applicate ai fini delle imposte dirette con effetto dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui, anche per effetto della revisione del classamento, esse risultino di importo inferiore a quelle determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 in questo caso i contribuenti possono computare in diminuzione delle imposte sui redditi dovute sulla base della prima dichiarazione che deve essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe (ed eventualmente anche degli acconti dovuti) la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette dovute e corrisposte sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al predetto decreto ministeriale e l'ammontare delle medesime imposte calcolate sulla base delle nuove rendite. Si è poi precisato (così tenendo conto anche delle leggi che a partire dal 1° settembre 1991 hanno richiamato espressamente i valori catastali determinati a seguito della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

revisione generale degli estimi disposta con il decreto 20 gennaio 1990, recependo anch'esse nella sostanza le disposizioni di questo decreto e quindi anche il criterio con il quale doveva essere eseguita la revisione) che nei casi di cui all'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, (limiti al potere degli uffici per la rettifica del valore degli immobili in tema di INVIM straordinaria); dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (calcolo del valore degli immobili per la rivalutazione); dell'articolo 58 della stessa legge n. 413 del 1991 (calcolo del valore degli immobili per la loro esclusione dal patrimonio dell'impresa); dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269 (riferimento ai medesimi valori richiamati dall'articolo 58 della legge n. 413 del 1991), il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali quali risultano stabilite dall'Amministrazione a seguito della revisione generale autorizzata con il decreto del 20 gennaio 1990 ed eseguita sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile. La stessa esigenza si pone ovviamente anche per la individuazione del limite al potere di verifica degli uffici ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti degli immobili urbani.

L'insieme delle disposizioni sopra richiamate mentre ribadisce la applicabilità delle vigenti tariffe d'estimo e rendite catastali delle unità immobiliari urbane, da un lato costituisce il presupposto per la realizzazione di una nuova revisione generale degli estimi e delle rendite con la revisione del classamento (su criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni) da completare entro termini brevi; e dall'altro offre anche un equo termine di raffronto per i contribuenti che possono computare in diminuzione la differenza tra gli ammontari delle imposte

dirette dovute sulla base degli estimi e delle rendite vigenti e quelle calcolate sulla base degli estimi e delle rendite risultanti dalla nuova revisione generale.

A questo quadro di ravvicinata attuazione (entro e non oltre il 31 dicembre 1993) si aggiunge la previsione - da realizzare successivamente ed in tempi più ampi - di una ulteriore revisione generale che coinvolga anche la revisione delle zone censuarie e dei criteri di classificazione delle unità censuarie e che tenga conto delle superfici commerciali per le unità immobiliari di tipo A e B e dei volumi per le unità immobiliari di tipo C e D. Si tratta di una così ampia e radicale revisione che non è possibile esaurire entro un breve arco di tempo e che deve essere prevista sin da ora stimolando così lo studio, le rilevazioni e la raccolta di dati propedeuticamente necessari per realizzarla.

L'articolo 3 fissa al 31 marzo 1993 i termini stabiliti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie ai fini delle imposte dirette e indirette, nonché per la definizione agevolata delle controversie doganali e per il pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali o assistenziali. In particolare, si dispone che se le relative dichiarazioni integrative ed istanze sono presentate dopo il 30 giugno 1992 (ed ovviamente fino alla data del 31 marzo 1993) non si applicano le sanzioni ma i versamenti devono essere eseguiti in unica soluzione e maggiorati, per quanto riguarda le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto ed i tributi doganali, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese; la stessa maggiorazione è dovuta dai soggetti che hanno presentato le dichiarazioni ed istanze entro la data del 30 giugno, ma non hanno, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, effettuato i versamenti di imposta. L'importo da versare, invece, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili deve essere maggiorato, a titolo d'interessi del 12 per cento.

Sempre con l'articolo in rassegna si stabilisce al 31 marzo 1993 il termine per la

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presentazione della dichiarazione per l'esercizio dell'opzione - prevista dall'articolo 58 della legge n. 413 del 1991 - per la estromissione dal patrimonio dell'imprenditore individuale dei beni immobili strumentali: anche in questo caso se la dichiarazione è presentata oltre il 1° giugno 1992, il versamento va effettuato in unica soluzione (anche se l'imposta sostitutiva da versare è di importo superiore a 4 milioni di lire), aumentandone l'importo dell'1 per cento a titolo di interessi.

Analogamente viene fissato:

a) al 30 novembre 1992, il termine previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 413, entro il quale l'intendenza di finanza provvede, con proprio decreto, a liquidare agli esattori delle imposte dirette le somme ad essi dovute a titolo di rimborso dei crediti dichiarati inesigibili, per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989;

b) al 31 marzo 1993 il termine previsto dall'articolo 29 della legge n. 413 del 1991, per consentire alle imprese familiari, già costituite e risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata alla data del 20 dicembre 1984 (data di entrata in vigore del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17), di trasformarsi in società in nome collettivo o in accomandita semplice con conferimento dell'azienda; l'operazione è oggetto, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del predetto decreto-legge n. 853, di agevolazioni fiscali: l'atto di conferimento è infatti assoggettato alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, è ridotta alla metà; ed il conferimento non è considerato cessione agli effetti delle imposte sui redditi.

L'articolo 3 reca altresì una disposizione che prevede - secondo quanto proposto dal Parlamento - che i contribuenti possano avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, anche qualora siano stati notificati inviti e richieste da parte

degli uffici dell'Amministrazione finanziaria: si tratta di una disposizione che si applica limitatamente al primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi della disciplina sulla definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413. In pratica i contribuenti possono integrare le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA presentate per l'anno 1991, indicando un maggiore reddito o un maggior volume di affari, e versare, oltre alle imposte dovute, la soprattassa prevista dal predetto articolo 14 della legge n. 408 in luogo delle pene pecuniarie e degli interessi. La disposizione viene introdotta nel presente decreto in quanto, come è noto, rispetto al termine finale di presentazione delle dichiarazioni integrative previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il contribuente può avvalersi di una ulteriore disposizione agevolativa (consistente nell'esonero delle sanzioni con il pagamento della sola soprattassa nella misura del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta) se presenta la dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta successivo. Se poi il versamento della maggiore imposta viene effettuato addirittura nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa è ulteriormente ridotta al 15 per cento. È evidente che l'immediata vigenza della norma consentirà ai contribuenti di utilizzare pienamente la disposizione introdotta beneficiando della riduzione della soprattassa al 15 per cento, qualora essi effettuino il versamento della maggiore imposta dovuta entro il prossimo 30 novembre: questa evenienza consentirà, peraltro, l'acquisizione nel corso dell'anno 1992 di maggiori imposte per effetto dei versamenti eseguiti da quei contribuenti che vorranno realizzare un minor onere, dovuto al ridotto importo della soprattassa.

Il successivo articolo 4 contiene talune disposizioni di modifica della legge 30 dicembre 1991, n. 413, rese necessarie dall'esigenza di rimuovere dubbi interpreta-

tivi e possibili problemi applicativi nel momento stesso in cui vengono stabiliti nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative per la definizione agevolata delle pendenze tributarie assicurando le stesse certezze normative in cui avevano fatto affidamento coloro che avevano presentato tali dichiarazioni entro il 30 giugno 1992.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, un significato particolare assume la disposizione secondo cui per le cooperative, che ispirandosi a finalità mutualistiche meritano un trattamento agevolato, non è obbligatoria la rivalutazione degli immobili. Inoltre sono da ricordare le modifiche apportate agli articoli 34 e 36 della legge n. 413 del 1991 (considerate in rapporto alle disposizioni contenute nell'articolo 5) che sono dirette ad adeguare al nuovo termine (31 marzo 1993), previsto per la presentazione delle dichiarazioni integrative, la disciplina per la notifica degli accertamenti. Viene perciò stabilito (sia per le imposte sui redditi sia per l'imposta sul valore aggiunto) che per gli accertamenti il contribuente può avvalersi oltre che della definizione automatica anche dell'integrazione delle dichiarazioni originariamente presentate, usufruendo in quest'ultimo caso della franchigia prevista. Per gli accertamenti cosiddetti parziali effettuati nei suddetti periodi restano ferme le modalità di definizione già previste. Le modifiche apportate all'articolo 38 sono dirette a ripartire l'importo minimo della maggiore imposta dovuta, a seguito di dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica presentata da parte delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dai coniugi che gestiscono l'azienda in regime di comunione, fra i singoli soci od associati o i coniugi in proporzione alle quote di partecipazione agli utili loro spettanti. È in ogni caso previsto che il predetto importo minimo non possa risultare, per effetto della ripartizione, inferiore a lire 100.000. All'articolo 59 della predetta legge n. 413, si

stabilisce che anche per le annualità per le quali viene presentata dichiarazione integrativa semplice, gli importi provvisoriamente iscritti a ruolo e versati si scomputano da quelli dovuti per le annualità medesime limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.

Relativamente al settore dell'imposizione indiretta le modifiche proposte riguardano:

a) la normativa dell'imposta sul valore aggiunto, in modo da prevedere - nell'ipotesi di esercizio congiunto di prestazioni di servizi e altre attività da parte di uno stesso soggetto - che, qualora il contribuente (attraverso la distinta annotazione dei corrispettivi) non dia indicazione della parte del volume di affari imputabile a ciascun tipo di attività, resta applicabile per tutte le attività il limite di 360 milioni di lire. Va da sé, che sotto un profilo di corretto e trasparente rapporto tra contribuente e Amministrazione, la «annotazione distinta» (che non sta a significare contabilità separata) costituisce, nella sistematica del tributo, il primo presupposto necessario per ogni semplificazione e, attesa la consentita possibilità per i contribuenti di avvalersi delle particolari e specifiche disposizioni dettate ai fini della definizione agevolata delle pendenze relative a periodi pregressi, mira ad assicurare per il futuro una corretta impostazione della documentazione di supporto alla registrazione, alla liquidazione e al versamento dell'IVA;

b) talune disposizioni relative alla definizione delle pendenze in materia di imposta sul valore aggiunto, al fine di:

- integrare la disposizione (articolo 44, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991) che indica le modalità di definizione dell'imposta (con pagamento del 50 per cento) nel caso in cui la controversia abbia per oggetto una eccedenza di credito, esposta in dichiarazione, non riconosciuta dall'ufficio in sede di rettifica, prevedendo tale facoltà anche nel caso di mancato riconoscimento della eccedenza mediante accertamento induttivo;

- consentire di portare in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1993 l'eccedenza di imposta già versata e non compensata con quella dovuta per definizione agevolata delle pendenze;

- sospendere (in linea con quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi) la riscossione provvisoria dell'imposta accertata, qualora sia stato proposto ricorso contro l'accertamento; a tal fine sono state apportate le opportune integrazioni all'articolo 48;

- espungere dall'articolo 49 la applicazione (ultimo periodo del comma 7) anche in materia di IVA della disposizione relativa alla percentuale di scostamento (dei ricavi e compensi dichiarati rispetto a quelli accertati con i coefficienti) per la definizione automatica ai fini delle imposte sui redditi qualora concorrano redditi di partecipazione, redditi di impresa e di lavoro autonomo;

- esplicitare che l'ufficio IVA può procedere alla notifica di nuovi avvisi di accertamento nell'ipotesi di definizione di controversie aventi ad oggetto unicamente pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni formali; si è provveduto pertanto a sopprimere nell'articolo 57, comma 3, il riferimento all'articolo 47 della stessa legge n. 413 del 1991;

c) talune disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle pendenze tributarie per le imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni nonché per l'INVIM, stabilendo:

- una nuova decorrenza dei termini per l'accertamento in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione delle pendenze;

- la non applicabilità degli interessi di mora anche per le altre tasse e imposte indirette di cui al comma 9 dell'articolo 53;

- la sospensione sino al 31 dicembre 1993 dei termini di prescrizione e decadenza e per l'accertamento delle imposte complementari e suppletive.

Lo stesso articolo 4 provvede poi a disciplinare i riflessi civilistici conseguenti al versamento delle imposte sui redditi e dell'IVA dovute in base alla dichiarazione integrativa disponendo che l'ammontare

degli importi dovuti eccedente quello già eventualmente accantonato può essere imputato, in tutto o in parte, alle riserve risultanti nel bilancio. L'ammontare non prelevato delle riserve può essere imputato:

a) al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso a tale data;

b) al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1992 o in corso a tale data.

L'articolo contiene altresì disposizioni che chiariscono la portata dell'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; viene specificato che, tra le operazioni che non danno luogo a materia tassabile in relazione alle operazioni di trasformazione degli enti pubblici in società per azioni rientrano altresì quelle relative all'emergenza dei maggiori valori conseguenti alla determinazione del patrimonio netto dei predetti soggetti: nel rispetto di talune condizioni soggettive e temporali il trattamento previsto dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, si applica anche alle operazioni di conferimento di aziende o rami di essa, di fusione o scissione effettuate da parte delle società derivanti dalla trasformazione.

Lo stesso articolo 4 dispone, inoltre, l'esclusione dalla competenza degli uffici del registro dell'accertamento delle violazioni in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali. La disposizione riveste carattere di particolare urgenza, in quanto è diretta a correggere una errata attribuzione di compiti agli uffici del registro che sta determinando gravi intralci all'attività degli uffici. Come è noto, l'articolo 16, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ha demandato agli uffici del registro la competenza in materia di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso ricorso alle commissioni tributarie, compresi, quindi, i tributi suindicati i quali, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione, sono gestiti, invece, non dall'ufficio

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del registro ma dai competenti uffici finanziari (ricevitori doganali ed enti locali). L'applicazione di tale disposizione dà luogo, come si è detto, a difficoltà organizzative e disfunzioni nei servizi e, in particolare, relativamente ai tributi locali, comporta appesantimento di procedure. La modifica proposta al predetto articolo 16 della legge n. 408 del 1990, con la quale si restituisce alla rispettiva competenza degli uffici finanziari la materia dell'accertamento delle violazioni dei tributi sopra menzionati, risponde, pertanto, all'esigenza di assicurare la corretta attività degli uffici medesimi.

Sempre con l'articolo 4 si prevede, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta, prevista dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai depositi e dai conti correnti interbancari. Come già evidenziato, la modifica del regime della ritenuta alla fonte nei rapporti interbancari si prefigge lo scopo di eliminare - o, per lo meno, di ridurre drasticamente - il fenomeno della formazione di ingenti crediti di imposta nell'ambito del sistema creditizio.

Detta finalità può essere raggiunta soltanto attraverso la totale soppressione della ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sugli interessi, premi ed altri frutti relativi ai depositi ed ai conti correnti - in tutte le tipologie conosciute dalla operatività bancaria - intrattenuti fra aziende ed istituti di credito.

Com'è infatti noto, la formazione di ingenti crediti di imposta derivanti dalla eccedenza delle ritenute alla fonte subite, rispetto all'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale dei redditi, ha rappresentato e rappresenta un fenomeno patologico per il settore bancario, che si è manifestato con evidenza fin dagli anni immediatamente successivi alla riforma tributaria del 1974. In particolare, il motivo principale dell'accumularsi di tali crediti va ricercato nella vigente normativa in tema di trattamento fiscale dei redditi di capitale, che prevede appunto l'indiscriminato as-

sogettamento alla ritenuta alla fonte degli interessi sui depositi e conti correnti bancari, senza distinguere tra rapporti posti in essere con l'ordinaria clientela e quelli interbancari.

L'estensione del prelievo (con aliquota del 30 per cento) anche su proventi che rivestono non già la natura di frutti dell'investimento, ma quella di meri «ricavi lordi» dell'attività di scambio di fondi sul mercato intercreditizio, fa sì che per le aziende ed istituti di credito le imposte pagate in via anticipata assumano un peso sicuramente sproporzionato rispetto all'effettivo reddito imponibile, ripercuotendosi in modo fortemente negativo sulla liquidità aziendale.

Nonostante l'introduzione di alcune misure volte a contenere il cennato fenomeno, consistenti fra l'altro nell'abolizione della ritenuta, disposta con l'articolo 5 della legge 26 aprile 1982, n. 181, sugli interessi corrisposti dalle aziende e dagli istituti di credito sui depositi e conti correnti intrattenuti con gli istituti centrali di categoria e nella commisurazione del prelievo alla fonte in parola, nel caso si tratti di conti correnti reciproci per servizi resi, alla differenza degli interessi risultanti alle chiusure trimestrali dei conti stessi (articolo 19 della legge 19 marzo 1983, n. 72), la situazione creditoria si è poi ulteriormente aggravata negli anni più recenti con la introduzione nel 1986 della ritenuta anche sugli interessi dei titoli pubblici, a seguito del venir meno del regime di esenzione, con progressiva equiparazione degli stessi, sotto il profilo impositivo, alle obbligazioni emesse dalle società per azioni quotate in borsa.

Tenuto conto delle difficoltà per taluni sostituti di imposta di adempiere efficacemente allo svolgimento dell'attività di assistenza ai lavoratori dipendenti prevista dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con l'articolo in esame, si prevede infine che per l'anno 1993 i sostituti d'imposta possano non effettuare le predette attività limitandosi a quelle di riscossione e versamento delle imposte dovute dal dipendente che presenti la propria dichiarazione mediante i nuovi

centri di assistenza fiscale. Allo scopo di rendere noto tempestivamente l'esercizio della predetta facoltà, cioè di non svolgere l'attività di assistenza ai propri lavoratori dipendenti, è previsto che i sostituti d'imposta ne diano espressa comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre del corrente anno.

Oltre alle modifiche riguardanti la disciplina degli accertamenti, in relazione alla definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, si è ritenuto, sulla base delle proposte emerse in sede parlamentare, a seguito di taluni dubbi interpretativi avanzati in merito alla disposizione dell'articolo 43 della legge n. 413 del 1991, riguardante la definizione delle situazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, di chiarire - con l'articolo 5, comma 2 - che la norma non può non avere riferimento ai soli imponibili che sono evidenziati nelle dichiarazioni integrative «semplici» presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta e che hanno rilevanza per la determinazione dei carichi previdenziali da assolvere. Parimenti, a fini esplicativi, si precisa che nell'ipotesi in cui gli enti pubblici, che, per la definizione delle loro pendenze tributarie, si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 55 della legge n. 413 del 1991, abbiano presentato la dichiarazione originaria in perdita ai fini dell'IRPEG, il pagamento di una somma pari alla metà della misura prevista dalla tabella B allegata alla legge si intende definitorio del rapporto tributario sia ai fini dell'IRPEG che ai fini dell'ILOR. Si stabilisce, inoltre, che per il controllo delle dichiarazioni di opzione per l'estromissione degli immobili strumentali per destinazione dal patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale, gli uffici o i Centri di servizio applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, irrogando, per gli errori materiali e di calcolo connessi alla determinazione degli ammontari su cui commisurare l'imposta sostitutiva, le soprattasse e gli interessi di cui agli articoli 9 e 92 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni. Detta norma chiarisce inoltre che per i beni immobili estromessi dal patrimonio dell'impresa individuale, le tariffe e le rendite catastali così come determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il citato decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto al 1° gennaio 1992. Ovviamente questo riferimento (alle categorie o alle classi catastali proprie di ciascun immobile alla data da cui ha effetto l'opzione), può venir meno ed essere variato ogni qualvolta, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di catasto edilizio urbano, vengano variate le categorie o le classi già attribuite agli immobili. In tal caso alla nuova classificazione conseguirà l'attribuzione di una nuova tariffa o rendita nel quadro di quelle come sopra determinate.

Infine, viene introdotta una disposizione volta ad estendere l'ambito applicativo della disciplina relativo alla definizione delle pendenze tributarie di cui alla legge n. 413 alla ipotesi in cui il contribuente o il sostituto d'imposta, pur avendo evidenziato nelle dichiarazioni originarie ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi, presentate anteriormente al 30 novembre 1991, le imposte o le ritenute correttamente calcolate, ne ha ommesso o ritardato il relativo versamento. In tale ipotesi si prevede la non applicazione delle soprattasse a condizione che i versamenti delle imposte o delle ritenute siano già stati eseguiti alla data del 29 aprile 1992 ovvero vengano eseguiti, in due rate di uguale importo, la prima entro il 30 giugno 1992, e la seconda nel mese di luglio 1992, ovvero vengono eseguiti in unica soluzione entro il 31 marzo 1993. Le somme da versare, siano esse dovute a titolo di imposta ovvero di ritenuta, sono maggiorate, a titolo di interesse, nella misura del 12 per cento; la previsione di una indifferenziata misura degli interessi rende più agevole il computo per il soggetto che intende effettuare il versamento. Si prevede, altresì, che se le imposte o le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ritenute e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni non sono dovute relativamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, sempre che le imposte e le ritenute cui le sanzioni si riferiscono siano state o vengano pagate alle scadenze delle rate del ruolo; è previsto poi che neppure le sanzioni relative a rate già scadute sono dovute se il contribuente dimostra che il mancato versamento è stato causato da fatto doloso di terzi, denunciato prima della predetta data all'autorità giudiziaria. Per avvalersi di queste disposizioni i soggetti interessati sono tenuti a presentare la dichiarazione integrativa di cui al titolo VI, capo I (per le imposte sui redditi), capo II (per l'IVA) e capo IV (per le ritenute dei sostituti di imposta) della legge n. 413 del 1991, specificando, nelle annotazioni del modello di dichiarazione o in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione stessa, le imposte o le ritenute dovute, distintamente per ciascun periodo di imposta. Sulla base di tali dichiarazioni gli uffici provvederanno ad eseguire lo sgravio o l'annullamento delle sanzioni non pagate alla data del 29 aprile 1992, salvo che il mancato pagamento non sia dipeso da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate dopo tale data; è previsto, anche in questo caso, che il rimborso delle sanzioni competa anche per quelle pagate anteriormente alla medesima data, purchè venga dimostrato che il mancato o il tardivo versamento è da attribuire a fatto doloso di terzi già denunciato all'autorità giudiziaria. In ogni caso sono dovuti gli interessi nell'importo che risulta iscritto a ruolo.

Passando ad illustrare l'articolo 6, va ricordato che con la soppressione delle barriere doganali all'interno della Comunità economica europea, dal 1° gennaio 1993, i singoli Stati membri dovranno rilevare e comunicare ai competenti organi comunitari i dati dichiarati da coloro che effettuano cessioni o acquisti intracomunitari di beni al fine di rendere possibile l'esecuzione di controlli incrociati mirati ad evidenziare eventuali frodi e per agevolare l'attività di verifica degli uffici preposti al controllo.

A tal fine, l'articolo in rassegna stabilisce che i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuati nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea e degli acquisti di beni effettuati presso tali soggetti. La norma stabilisce, altresì, che gli elenchi debbono riferirsi:

- a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, nel caso di inizio della attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, distintamente per cessioni ed acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un ammontare complessivo in valore superiore a 150 milioni di lire;
- a periodi trimestrali, per gli altri soggetti con ammontare in valore superiore a 50 milioni di lire;
- a periodi annuali, per i restanti soggetti.

Il contenuto degli elenchi, vista la finalità a cui sono destinati, deve essere il più dettagliato possibile; questi, infatti, devono essere comprensivi, dei dati anagrafici e del numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento. Si prevede, poi, che negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonchè il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e l'importo delle cessioni o degli acquisti effettuati; quest'ultimi dati dovranno essere indicati anche negli elenchi trimestrali e annuali. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi a modelli predisposti di intesa con l'Istituto nazionale di statistica, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Lo stesso decreto ministeriale stabilisce le modalità per la presentazione degli elenchi,

anche mediante l'utilizzazione di mezzi informatici e telematici, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. In caso di omessa presentazione, incompletezza o inesattezza degli elenchi, si applicano le disposizioni sanzionatorie, di cui all'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per violazioni degli obblighi relativi alla contabilità e alla compilazione degli elenchi; in caso di omissione o inesattezza dei dati di cui ai predetti articoli 21 e 23 del regolamento CEE, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

L'articolo 7 - che viene riproposto nel testo proposto dalla competente Commissione del Senato - provvede ad autorizzare per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per provvedere alle forniture, alle acquisizioni di dati e alle altre attività connesse alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria relativamente alla definizione delle situazioni e pendenze tributarie, alla predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici, alla istituzione dei centri di assistenza fiscale, alla semplificazione delle procedure e alla realizzazione di servizi informativi al contribuente, nonché per provvedere alle spese occorrenti sia per l'invio ai contribuenti di inviti, richieste ed avvisi di accertamento sia per l'attività di assistenza in favore dei contribuenti stessi (con particolare riguardo per la determinazione e il pagamento dell'imposta straordinaria sugli immobili di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e le connesse attività di controllo e di accertamento), sia per la informatizzazione degli uffici centrali della Amministrazione finanziaria.

Infine (mentre si ritiene superfluo reiterare le disposizioni già contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 388 del 1992, in quanto la normativa ivi prevista trova comunque sede in altro provvedimento che disciplina le attività e le funzioni riservate al Ministero delle finanze e che possono essere trasferite con apposita con-

cessione) viene stabilito che il fondo per i progetti finalizzati - integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992 - è prioritariamente destinato ad interventi volti a favorire, attraverso la rete telematica, lo scambio dei dati tra i comuni, gli archivi delle licenze di esercizio commerciali e gli enti che esercitano attività di prelievo continuativo.

Riguardo all'articolo 8 va osservato che il comparto della distribuzione dei prodotti petroliferi risente di rigidità che hanno impedito la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, determinando un progressivo allontanamento degli *standards* italiani da quelli europei, i quali hanno livelli di efficienza e di erogato medio decisamente superiori.

Esiste, inoltre, per i distributori la difficoltà di poter usufruire di canali commerciali aggiuntivi per merci diverse dai carburanti (alimentari, abbigliamento, prodotti per l'automobile, eccetera). Ad esempio, in Germania, queste attività rappresentano il 50 per cento del reddito complessivo del gestore, mentre in Italia si è attestati intorno al 5 per cento. Il processo di razionalizzazione è stato avviato recentemente sia attraverso una prima fase di liberalizzazione dei prezzi dei carburanti, sia attraverso l'istituzione di uno specifico fondo che consente di indennizzare i gestori a fronte della chiusura di punti di vendita.

Lo stesso articolo 8 concorre a tale processo di razionalizzazione attraverso la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti; tale beneficio consente di alleviare una pressione fiscale complessiva che, essendo connessa anche al giro d'affari che include una vasta quota di imposte, aveva raggiunto livelli impropri rispetto all'effettivo reddito delle imprese stesse.

Il credito di imposta è concesso fino ad un erogato di 5 milioni di litri per anno in quanto al di sopra di corrispondenti volumi di affari, pari a circa di 12 miliardi di lire per anno, non si giustificano riduzioni della pressione fiscale sul reddito marginale.

L'articolo in esame detta, inoltre, disposizioni nell'intento di incidere (pur con i

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

limiti di una evidente esigenza di sperimentazione) sui fenomeni di inquinamento dovuto alle emissioni degli automezzi circolanti: in particolare intende incentivare la produzione di benzina a basso tenore di benzene, di idrocarburi aromatici e di gasolio con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento. L'incentivazione consiste in una riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine che verrà applicata in occasione degli aumenti dell'imposta che sono previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione alle variazioni dei prezzi internazionali. La riduzione sarà concessa, fino al 31 dicembre 1994, in misura non superiore a lire 20 al litro per le benzine ed a lire 21 al litro per gli oli da gas, aventi le suindicate caratteristiche, mediante accredito, ai soggetti tenuti al pagamento del tributo, della differenza dell'imposta di fabbricazione, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Il comma 6 dispone l'esenzione dall'IRPEG e dall'ILOR degli utili reinvestiti nelle attività sostitutive o alternative dell'attività mineraria nei bacini interessati dai processi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.

L'articolo 9 reca talune disposizioni che riguardano il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche e delle società di persone; tale termine, che l'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fissa nel periodo tra il 1° e il 31 maggio, viene ora esteso fino al 10 giugno di ciascun anno. Contemporaneamente viene disposto che il termine per il versamento diretto dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR, dovute in base alla dichiarazione annuale dei redditi, è anticipato di almeno dieci giorni rispetto a quello di presentazione della dichiarazione; la distinzione della scadenza dei due termini rende più agevole il compimento degli adempimenti così come invocato da associazioni di categoria e da ordini professionali.

Il medesimo articolo, inoltre, tende a risolvere la problematica, sollevata dai contribuenti interessati, connessa al pagamento delle imposte dovute mediante autoliquidazione dai soggetti (persone fisiche) residenti all'estero ed obbligati in Italia all'assolvimento del debito di imposta. La disposizione in esame prevede che i predetti contribuenti possono assolvere il debito di imposta versando in una banca dello Stato di residenza l'importo dovuto in controvalore, chiedendo l'emissione di un bonifico a favore di un istituto di credito nazionale, da domiciliare presso la sede centrale di quest'ultimo, al fine di limitare la polverizzazione degli afflussi di denaro presso più agenzie dello stesso istituto di credito e per consentire più efficienti controlli sulle singole operazioni. Per la tempestività del versamento si fa riferimento alla data dell'ordine di bonifico. Resta fermo l'obbligo per l'azienda di credito nazionale del riversamento, entro cinque giorni dalla data di ricevimento del bonifico, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse.

Con l'articolo in rassegna si estende, infine, agli enti autonomi lirici ed istituzionali concertistiche assimilate, all'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e al Club alpino italiano (CAI) la disciplina contenuta nella legge 11 luglio 1986, n. 390, che prevede l'assentimento di concessioni e la stipulazione di locazioni, per un canone ricognitorio, di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici.

L'articolo 10 stabilisce che le richieste, presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione ai soggetti creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo e riscontro da parte degli uffici competenti secondo quanto disposto dallo stesso decreto ministeriale. Trattasi di crediti risultanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

annuali dell'imposta sul valore aggiunto relativi ai periodi di imposta chiusi fino al 31 dicembre 1985, il cui ammontare, per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, non sia inferiore a lire 100 milioni, al netto degli interessi maturati. Le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 novembre 1992 con il computo degli interessi relativi a ciascun credito fino al 31 dicembre 1992.

Viene, pertanto, autorizzata l'emissione di titoli di Stato - con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello applicabile sulla base delle norme vigenti ai crediti d'imposta - fino all'importo di lire 4.500 miliardi, con conseguente versamento all'entrata del bilancio dello Stato del ricavo netto dei titoli emessi.

L'articolo 11 prevede la non detraibilità, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti di imposta di importo non inferiore a lire 100 milioni risultanti nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1992, da parte di contribuenti che abbiano effettuato nel predetto anno importazioni dai Paesi della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento degli acquisti e importazioni complessivamente effettuati nel corso dello stesso anno 1992. Per la estinzione di detti crediti si applicano le disposizioni indicate nel precedente articolo 10. Inoltre, quest'ultime disposizioni si applicano per la estinzione dei crediti, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. A tal fine le richieste devono essere presentate entro il 31 marzo 1993 e le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno successivo. Il Ministero del tesoro per tale operazioni emetterà titoli di Stato, con godimento 1° gennaio 1994, per un importo non superiore a lire 7.500 miliardi.

Con gli articoli 11, 12 e 13, si recepiscono tutte le indicazioni emerse durante il dibattito parlamentare che ha caratterizzato la discussione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 388 del 1992 per quanto attiene la riscossione dei tributi a mezzo di concessionari, con talune disposi-

zioni dirette ad assicurare una migliore funzionalità del Servizio della riscossione dei tributi, mediante una più sollecita definizione delle relative procedure e attraverso la ricerca di strumenti compensativi equilibrati per l'ordinato svolgersi della attività dei soggetti concessionari.

In primo luogo viene stabilito che il concessionario della riscossione nel caso di crediti non erariali (per tributi o contributi) di modesto importo (non superiore a lire 600 mila, potrà inviare la cartella stessa mediante lettera non raccomandata, così supplendo all'incombente più oneroso della notifica. Infatti tale previsione è volta a limitare i notevoli costi sostenuti dal Servizio della riscossione per la notificazione, costi che, in taluni casi, sono addirittura superiori agli importi iscritti a ruolo. È opportuno precisare che, peraltro, la semplificazione introdotta non comprime in alcun modo il diritto del contribuente a proporre eventuali ricorsi, dal momento che i termini per proporre ricorso avverso l'iscrizione a ruolo decorrono, nel caso di tributi comunali, dalla pubblicazione del ruolo. Va inoltre rilevato che il concessionario rimane comunque tenuto in ogni caso alla notificazione dell'avviso di mora prima di poter dare avvio alla procedura di esecuzione forzata. A ciò è da aggiungere che - per il caso in cui invece la notificazione è dovuta sia per la natura dei tributi sia per il loro ammontare - è prevista la ripetibilità, nei confronti del contribuente, delle spese sopportate dai concessionari per l'attività di notifica, il cui importo in misura fissa viene stabilito in lire 3.000, cioè in misura pari a quella del compenso previsto, a titolo rimborso spese, dall'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202, per la notificazione di atti dell'Amministrazione finanziaria.

In relazione alle difficoltà operative che il sistema dei concessionari si trova attualmente a dover gestire, lo stesso articolo 12 dispone, poi, una proroga di taluni termini procedurali così come già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, fissando

dalla data del 1° novembre 1992 la decorrenza dei termini per la presentazione della denuncia di morosità e per l'espletamento delle procedure esecutive prescritte ai fini del rimborso o del discarico delle quote inesigibili relative alle rate di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991, e febbraio, aprile, giugno e settembre 1992.

L'articolo in rassegna provvede, inoltre, a modificare gli articoli 62 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Per quanto riguarda l'articolo 62, la modifica è volta a consentire al concessionario di utilizzare nel caso di dilazioni a lui concesse, anche i versamenti decadali delle entrate che sono state riscosse con i versamenti diretti (ovviamente nel solo caso in cui il decreto di concessione della dilazione sia stato emesso successivamente alla scadenza delle rate cui la dilazione si riferisce). Con la modifica apportata all'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, si prevede, poi, che il concessionario della riscossione, ai fini del rimborso o del discarico della quota iscritta a ruolo, deve dimostrare di aver proceduto all'insinuazione del credito nelle procedure concorsuali; in tal modo si esonera l'agente della riscossione dall'obbligo di perseguire in via diretta il contribuente in stato di fallimento, adempimento, quest'ultimo che, oltre a comportare un notevole appesantimento di compiti, non assicura alcun risultato concreto e, anzi, incrementa ulteriormente i costi di gestione del sistema.

Con l'articolo 13 viene modificato il sistema di remunerazione dei concessionari stabilito dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, prevedendo compensi sia per la riscossione a mezzo versamento diretto che per la riscossione a mezzo ruoli, uguali per tutti i concessionari, salvo un compenso differenziato da stabilirsi in relazione a parametri che tengono conto dei costi, del numero di abitanti, della quota di morosità e di quella di inesigibilità.

La vigente normativa stabilisce che i concessionari sono remunerati esclusiva-

mente sulla base delle operazioni effettuate, tramite la fissazione di una Commissione sulle operazioni di riscossione per il versamento diretto, posta a carico dell'erario e stabilita in misura uguale per tutto il territorio nazionale, e di un compenso sulle operazioni di riscossione per ruolo, determinato in misura diversa per ogni ambito territoriale, posto a carico del contribuente. Tale sistema non ha consentito, nel primo biennio di operatività della riforma (1990-1991), di garantire ai concessionari né la copertura dei costi né il conseguimento di un utile di gestione (sulla base di questa considerazione la commissione senatoriale ha ritenuto di predisporre la nuova disciplina).

L'articolo 13 in rassegna prevede una articolazione della remunerazione del servizio di riscossione su due livelli:

a) una remunerazione delle singole operazioni di riscossione sia per ruolo che per versamento diretto determinata in misura uguale per tutte le concessioni, posta a carico dello Stato, degli enti impositori o dei contribuenti secondo le modalità previste dall'attuale articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

b) una remunerazione in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziata per ogni ambito territoriale, posta a carico dell'Erario e determinata in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni e dei compensi percepiti per le singole operazioni.

Questa nuova impostazione - emersa da emendamenti proposti dalla commissione parlamentare - presenta il vantaggio di rendere uniforme su tutto il territorio nazionale e quindi rispondente a esigenze di equità, la misura dei compensi posti a carico dei contribuenti e degli enti impositori diversi dall'erario, nonchè di procedere in modo più incisivo alla revisione biennale dei compensi.

Ai sensi dell'attuale normativa, tale revisione deve essere effettuata tenendo conto delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel biennio, sia delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative.

La rideterminazione dei compensi che garantirà il raggiungimento degli obiettivi sopra ricordati, trova ovviamente il suo contenuto ed il suo limite sulle dotazioni allocate nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Relativamente al contributo per l'anno 1992, va premesso che l'articolo 61, comma 8, del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, prevede la revisione biennale dei compensi spettanti ai concessionari; tuttavia, per difficoltà di carattere tecnico, la revisione che doveva avere effetto dal 1° gennaio 1992 non è stata effettuata.

Alle riscossioni operate nell'anno 1992 hanno pertanto continuato ad applicarsi i compensi e le commissioni in vigore nel precedente biennio, la cui entità, come innanzi evidenziato, non consente peraltro la copertura dei costi di gestione dei concessionari.

Anche per l'esercizio 1992 le aziende concessionarie registreranno pertanto un disavanzo: dai dati attualmente disponibili, relativi al primo quadrimestre, risulta uno squilibrio di gestione pari a circa 200 miliardi di lire; sulla base di tale dato è ipotizzabile, per l'intero anno 1992, un disavanzo complessivo in linea con quello dei due anni precedenti, pari rispettivamente a 730 miliardi di lire per il 1990 e a 632 miliardi di lire per il 1991.

Analogamente a quanto disposto per gli anni 1990 e 1991, anche per l'anno 1992 si ritiene pertanto opportuno intervenire legislativamente in favore dei concessionari. Il provvedimento di sostegno dovrebbe peraltro configurarsi in modo diverso rispetto a quelli adottati nel primo biennio.

A tal fine viene prevista, con l'articolo 14, l'anticipazione al 1992 del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, proposto con la sopra descritta modifica all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

Peraltro l'importo spettante a ciascun

concessionario dovrà essere calcolato in relazione all'ammontare dei compensi, delle commissioni, dei rimborsi e degli interessi di mora, percepiti nell'anno 1992.

Tale erogazione, da considerare quale contributo in conto esercizio, verrà effettuata nei limiti delle residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1992, e non potrà in ogni caso, per ciascuna concessione, superare la differenza tra i costi sostenuti e i ricavi conseguiti nell'esercizio 1992.

L'articolo 15 contiene norme necessarie al fine di consentire uno snellimento delle procedure per l'acquisizione della concreta disponibilità dei beni da parte dell'ente Ferrovie dello Stato. Detti beni, infatti, sono stati trasferiti dal patrimonio della soppressa Azienda delle ferrovie dello Stato al patrimonio dell'ente Ferrovie dello Stato con la legge istitutiva 17 maggio 1985, n. 210.

L'Ente ferrovie dello Stato, tuttavia, per acquisire la materiale disponibilità dei beni immobiliari, deve procedere ad una serie di operazioni che terminano con le valutazioni catastali e le trascrizioni nei registri immobiliari. La procedura, disciplinata dalla legge n. 210 del 1985, è particolarmente complessa, tanto da consentire fino ad oggi, e cioè in sette anni, il trasferimento del solo 5 per cento del patrimonio complessivo.

Con le disposizioni in esame viene attribuito all'ente il compito di procedere a tutte le operazioni preliminari, nonchè di richiedere direttamente le valutazioni e trascrizioni, con opportune garanzie per il Ministero delle finanze.

* * *

Il disegno di legge di conversione dell'accluso decreto dispone, nell'intendimento di offrire una completa disciplina della sanatoria degli effetti dei precedenti decreti, in modo da consentirne l'esame da parte del Parlamento, all'articolo 1, comma 2, la salvezza degli effetti prodotti dai decreti-legge che avevano previsto il differimento dei termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tributarie e per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1991. Si tratta dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316 e 25 giugno 1992, n. 319, anch'essi decaduti per mancata conversione in legge, l'ultimo dei quali non è stato reiterato così che la salvezza degli effetti dallo stesso prodotti, nonché quelli prodotti dai precedenti decreti, è stata affidata ad un disegno di legge (atto Senato n. 687), presentato al Parlamento il 10 ottobre 1992. Poichè l'esame parlamentare di questo disegno di legge non è ancora iniziato, si è ritenuto opportuno utilizzare, per la sanatoria in parola, il presente disegno di legge di conversione.

Nello stesso comma 2, si è, altresì, ritenuto di dover introdurre la salvezza degli effetti prodotti dalle disposizioni riguardanti il regime impositivo delle abitazioni (agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa di abitazione e disposizioni per la determinazione del reddito imponibile dei fabbricati) contenute nell'articolo 5 dei decreti-legge decaduti 21 gennaio 1992, n. 14, il 20 marzo 1992, n. 237 e il 20 maggio 1992, n. 293. La previsione di sanatoria di queste disposizioni aveva trovato collocazione nei disegni di legge di conversione dei decreti-legge 21 luglio 1992, n. 345 e 14 agosto 1992, n. 365 (rispettivamente atto Camera n. 1339 e atto Senato n. 571) (recanti, rispettivamente, misure urgenti in campo economico e sociale e norme urgenti sull'accertamento

definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni), così che essa non venne ripresa in sede di emanazione dei decreti-legge 24 luglio 1992, n. 348, e 24 settembre 1992, n. 388, che - emanati in date rispettivamente successive a quelle dei predetti decreti n. 345 e n. 365 - ripetevano le norme contenute nell'articolo 5 del decreto n. 293. Anche i decreti n. 345 e n. 365 sono poi decaduti; in sede di reiterazione del decreto n. 365, il disegno di legge di conversione del successivo decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413 (atto Senato n. 709), non ha però più riportato la disposizione di sanatoria dell'articolo 5 dei predetti decreti n. 14, n. 237 e n. 293. È stato, pertanto, necessario inserirla nel presente disegno di legge di conversione.

L'articolo in esame prevede, infine, ovviamente, anche la salvezza degli effetti prodotti dai decreti-legge (anch'essi decaduti) che, anteriormente al decreto n. 388, hanno recato la disciplina delle stesse materie; e, cioè, i decreti-legge 1° febbraio 1992, n. 47, 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348 e 24 settembre 1992, n. 388 (recanti, in particolare, disposizioni concernenti la estinzione dei crediti IRPEF e IVA; la soppressione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari; agevolazioni tributarie sulla benzina «pulita» e per l'acquisto di autovetture non inquinanti; la concessione di un credito d'imposta per i gestori di impianti di distribuzione di carburanti; la gestione del gioco del lotto).

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

Comma 1. - La convenienza per i proprietari della casa di abitazione di applicare in luogo del reddito calcolato con i nuovi estimi catastali quello risultante applicando le regole dell'equo canone è relativa solo a pochi casi, così come risulta dall'indagine a campione effettuata dal Ministero delle finanze. Pertanto, in termini di perdita di gettito complessivo, il fenomeno può essere considerato del tutto irrilevante e, comunque, più che compensato dal maggior gettito connesso ad una più aggiornata valutazione degli introiti derivanti dall'aumento degli estimi catastali.

Comma 2. - In sede di quantificazione della perdita di gettito conseguente alla proroga (articolo 3, comma 2, della legge n. 415 del 1991) dell'agevolazione relativa all'acquisto della prima casa, la perdita di gettito era stata quantificata in 600 miliardi per il 1991, 610 per il 1992 e 620 per il 1993.

L'attuale riformulazione della norma, mentre da una parte riduce la restrizione territoriale (non si può accedere all'agevolazione se si possiede un immobile nello stesso comune invece che nel territorio nazionale), dall'altra introduce una restrizione temporale sull'effettivo possesso dell'immobile che non può essere inferiore ai cinque anni; tuttavia quest'ultima disposizione non si applica se il contribuente, entro un anno dall'alienazione, proceda ad acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Tali innovazioni, ai fini del gettito, trovano fra loro compensazione in quanto rientrano nei limiti dell'approssimazione della stima effettuata in sede di relazione tecnica della predetta legge finanziaria 1992 (atto Senato n. 3003 della X legislatura).

Comma 3. - La riformulazione della norma di cui al comma 2 assume validità a partire dal 1° gennaio 1992 per cui è previsto il rimborso delle maggiori imposte versate per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al comma 2, non hanno potuto usufruire delle agevolazioni. A tal proposito c'è da osservare che in vista della scadenza delle agevolazioni con la vecchia norma e del generalizzato aumento degli estimi catastali dal 1° gennaio 1992, la stragrande maggioranza dei cittadini interessati a comprare la casa di abitazione hanno fatto di tutto per chiudere i contratti d'acquisto entro il 31 dicembre 1991. Nei primi giorni del 1992 infatti il numero dei contratti della specie, presentati per la registrazione ai competenti uffici, è stato del tutto irrilevante per cui anche il problema dei rimborsi può considerarsi del tutto eventuale ed episodico, e comunque più che compensato dal maggior gettito connesso ad una più aggiornata valutazione degli introiti derivanti dall'aumento degli estimi catastali.

Comma 4. - a) Il riferimento ai fabbricati inagibili o non abitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale

esistono le condizioni, restringe l'ipotesi considerata praticamente alle sole case, terremotate stimabili in circa 35.000 unità.

Tenendo conto che tali fabbricati sono in genere di basso valore e assumendo cautelativamente un valore medio di 100 milioni per ciascuna di loro, si ha una stima del minor gettito, considerato anche l'imposta straordinaria sui fabbricati è ridotta al 50 per cento, pari a:

$$35.000 \times 100.000.000 \times 0,003 \times 0,5 = 5,25 \text{ miliardi}$$

b) La norma agevolativa riguarda unicamente gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Per tali soggetti sono esclusi dall'ISI i fabbricati esclusivamente destinati allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario che vengono valutati per un valore catastale di circa 5.000 miliardi con una conseguente perdita di gettito pari a:

$$5.000 \times 3 \text{ per cento} = 15 \text{ miliardi}$$

In complesso la norma comporta una perdita di gettito di 20 miliardi nel 1992, che trova compensazione con le maggiori entrate connesse alla previsione normativa (articolo 3 comma 10) concernente il ravvedimento operoso.

Articolo 2.

La norma è neutrale sotto il profilo del gettito.

Infatti il nuovo sistema di classificazione degli immobili mira a rendere aderente alla realtà economica la classificazione degli immobili per cui a fronte degli immobili che si vedranno riconosciuta una categoria di minor potenzialità reddituale ci sarà un certo numero di immobili che invece saranno riclassificati in una categoria di maggior potenzialità reddituale.

Complessivamente questa seconda categoria di immobili sarà di maggior consistenza della prima perchè in relazione alla situazione di partenza le aree urbane riqualificate sono sicuramente maggiori delle aree urbane che hanno subito un degrado. Ciò consente anche di neutralizzare gli effetti del minor gettito provocato dalla possibilità di compensazione concessa ai proprietari di quegli immobili in cui nuovi estimi risultassero inferiori a quelli attualmente vigenti.

Articoli 3 e 5.

L'articolo 3 proroga al 31 marzo 1993 i termini stabiliti dalla legge n. 413 del 1991 (esercizio 1990), per definire le posizioni pregresse e per consentire la regolarizzazione dei beni immobili dell'impresa individuale, mentre l'articolo 5 stabilisce le modalità per l'integrazione a seguito di accertamenti, nonché le modalità per i versamenti delle domande integrative.

Le entrate, ad oggi, derivanti dal provvedimento di definizione delle situazioni pregresse (legge n. 413 del 1991) risultano pari a circa 11.600

miliardi (buona parte, del condono del registro deve essere ancora liquidato) così suddivisi: 8.400 miliardi per le imposte dirette e 3.200 miliardi per le tasse. Considerando che tali dati si riferiscono alle prime due rate, si conviene che le entrate a seguito del condono si attesteranno sui 16.000 miliardi.

Poichè le dichiarazioni di condono che risultano, ad oggi, presentate sono circa 1,7 milioni, ipotizzando una platea di contribuenti ancora interessati alla riapertura dei termini di circa 3 milioni ed, inoltre, ipotizzando un tasso di adesione del 10 per cento, da questi ultimi si può stimare un gettito di:

$$16.000 : 1.700.000 \times 3.000.000 \times 10\% = 2.800 \text{ miliardi}$$

La riapertura dei termini per la regolarizzazione dei beni immobili delle imprese può a sua volta dare un gettito quantificato in circa 300 miliardi. Tale stima è stata effettuata considerando un'adesione del 10 per cento dei soggetti interessati (vedi relazione tecnica all'atto Senato n. 3005 della X legislatura, poi divenuto la legge n. 413 del 1991).

Complessivamente, quindi, si avrebbe un gettito di circa 3.100 miliardi a cui devono aggiungersi 200 miliardi dovuti dai contribuenti come maggiorazione a titolo di interessi in ragione dell'1 per cento al mese fino al momento della regolarizzazione della posizione. In totale il gettito raggiungerebbe 3.300 miliardi che tuttavia sono stati cautelativamente ridotti a 2.900 miliardi di maggior gettito per il 1993.

Relativamente poi al comma 10 dell'articolo 3, che consente il ravvedimento operoso ai fini delle imposte dirette e IVA anche per l'anno d'imposta 1991, si può stimare un maggior gettito complessivo valutabile in almeno 100 miliardi, tenendo conto dell'ampiezza della platea interessata e dei risultati già conseguiti in materia di ravvedimento operoso. In particolare una parte valutabile in non meno di 20 miliardi dovrebbe essere acquisito già nel 1992 attesa la particolare situazione di vantaggio per i contribuenti che si avvarranno della norma nei termini previsti per i versamenti di acconto (sopratassa ridotta al 12 per cento in luogo del 30 per cento).

I restanti 80 miliardi che verranno contabilizzati nel 1993, vengono considerati, in via cautelativa, inglobati nei 2.900 miliardi previsti per il condono di cui ai precedenti commi.

Articolo 4.

Commi 1 e 2. - Trattasi essenzialmente di modifiche tecniche alla legge n. 413 del 1991.

Comma 3. - Questo comma, fermi restando i termini per i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni integrative per le imposte sui redditi e sul valore aggiunto nonchè la loro ineducibilità ai fini della determinazione reddituale, consente una ripartizione della redditività dei conti economici delle imprese senza nulla rilevare ai fini tributari.

Comma 7. - Si conferma il minor gettito di 720 miliardi per il 1993 e di 200 miliardi dal 1994, già previsto nella relazione tecnica al disegno

di legge per la conversione del decreto-legge n. 348 del 1992 (v. atto Senato n. 508, pp. 13-15), relativo alla soppressione della ritenuta sugli interessi interbancari. La copertura è prevista con il parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari».

Articolo 6.

Norma procedurale senza effetto sul gettito.

Articolo 7.

Tale articolo prevede, al comma 1, lo stanziamento di un importo di lire 100 miliardi per il Sistema informativo del Ministero delle finanze al fine dello svolgimento di tutte le attività (strumentazioni, elaborazioni, acquisizione dei dati e divulgazione) necessarie per dare attuazione alle disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad avviare la riforma di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, con l'informatizzazione dei nuovi uffici centrali nonchè dello svolgimento delle attività necessarie all'adeguamento del sistema informativo conseguenti all'ampliamento degli accertamenti automatici in seguito all'introduzione dell'imposta straordinaria sugli immobili, di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; per quest'ultima, trattasi di assistenza al contribuente per il calcolo dell'imposta straordinaria su fabbricati e del successivo controllo e accertamento da parte dell'Amministrazione.

I settori di intervento riguardano principalmente:

a) la gestione delle dichiarazioni e dei versamenti per la definizione agevolata delle pendenze tributarie in materia di imposte dirette, IVA e imposta di registro, ai fini del controllo automatico degli adempimenti dei contribuenti, della segnalazione agli uffici delle sole irregolarità, nonchè di consentire alle Commissioni tributarie le conseguenti azioni sui ricorsi pendenti;

b) l'acquisizione dei dati delle autodenunce dei concessionari e locatari di beni immobili di proprietà di regioni, province, comuni ed altri enti pubblici ai fini di costituire l'inventario, di disporre di tutte le informazioni relative alla loro consistenza, distribuzione ed utilizzo, nonchè di controllare i versamenti dell'imposta del 5 per cento dei canoni effettuati presso gli uffici del Registro;

c) la predisposizione delle procedure informatiche da mettere a disposizione dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi e dei datori di lavoro per l'assistenza ai dipendenti per agevolarli nel compito di fornitura all'Amministrazione dei dati delle dichiarazioni su supporto magnetico;

d) il controllo e la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi del sostituto d'imposta e dei Centri di assistenza, anche ai fini del controllo dell'operato di questi ultimi;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) il collegamento con i concessionari della riscossione in relazione all'attivazione dei conti fiscali dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (accesso ai dati dei conti, controllo dei movimenti, eccetera);

f) i servizi informativi per i cittadini attraverso i più diffusi mezzi di comunicazione di massa per l'informazione dei principali esiti dei provvedimenti amministrativi.

Il nuovo assetto dell'Amministrazione finanziaria previsto dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, prenderà avvio con una profonda riorganizzazione degli uffici centrali e l'istituzione delle direzioni regionali delle entrate e compartimentali del territorio.

Tale organizzazione, articolata per funzioni e decentrata sul territorio, dovrà avvalersi, attraverso il potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze, di strutture informatiche che consentano con immediatezza di disporre di informazioni, ai necessari livelli di aggregazione, per la definizione delle strategie, nonché per la pianificazione ed il controllo delle attività.

Per il conseguimento degli obiettivi illustrati si renderà necessaria la predisposizione dei supporti al funzionamento del sistema con particolare riferimento all'acquisizione dei dati su supporto magnetico, all'attrezzaggio dei locali per l'installazione delle apparecchiature, ai servizi informativi al contribuente mediante l'utilizzazione dei principali mezzi di comunicazione.

La ripartizione di massima dello stanziamento di lire 100 miliardi per lo svolgimento di tutte le attività previste all'articolo 7, comma 1, riguarda le seguenti voci principali:

acquisizione dati su supporti magnetici	L.	10 miliardi
apparecchiature, beni e servizi	»	30 miliardi
divulgazione di informazioni ai cittadini (giornali, TV, opuscoli, eccetera	»	10 miliardi
spese postali per comunicazioni ai contribuenti .	»	6 miliardi
servizi informatici per lo sviluppo del sistema ...	»	44 miliardi
		100 miliardi
Totale ...	L.	100 miliardi

Per la copertura si utilizza l'accantonamento previsto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla voce «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

Comma 4. - L'integrazione del fondo per i progetti finalizzati è effettuata attingendo all'apposito fondo del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Articolo 8.

Commi da 1 a 4. - Per il 1992 e il 1993 è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi per concedere un *bonus* fiscale ai gestori dei distributori di carburante con erogazione non

superiore a 5 milioni di litri per anno a titolo di contributo dello Stato per la ristrutturazione del settore.

Il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA.

L'entità del *bonus* per litro erogato è stata fissata per il 1992 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, del 4 giugno 1992. Per il 1993 l'entità del *bonus* verrà stabilita con analogo decreto da emanarsi entro il 31 marzo 1993. Per la determinazione del *bonus* deve essere rapportato lo stanziamento disponibile al volume di carburante erogato nell'anno precedente, escludendo quello dei distributori che erogano più di 5 milioni di litri per anno. Il meccanismo di compensazione del *bonus* con le imposte da pagare è tale da assicurare la completa utilizzazione dei 50 miliardi e 100 miliardi rispettivamente nel 1992 e 1993.

Comma 5. - La non applicazione alla benzina cosiddetta «verde» e al gasolio, entro limiti rispettivamente di 20 lire al litro per la benzina e 21 lire al litro per il gasolio, degli eventuali aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine dovuta alla diminuzione dei prezzi internazionali non comporta alcuna variazione di gettito in quanto nel bilancio a legislazione vigente non è considerato l'aumento derivante dalla fiscalizzazione della diminuzione dei prezzi internazionali.

Comma 6. - La norma concede l'esenzione dall'IRPEG e dall'ILOR sugli utili relativi all'esercizio in corso a quei soggetti che intraprenderanno attività sostitutive o alternative nel territorio di quei comuni, o comuni limitrofi, sui quali insiste una attività mineraria interessata da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera.

Per ottenere l'esenzione è necessaria una preventiva autorizzazione dei Ministri competenti. La norma induce un minor gettito sul bilancio delle entrate dello Stato per il 1993.

L'entrata di tale minor gettito è legata alla convenienza dell'operazione. Tuttavia tenendo conto della sua intrinseca limitata portata si possono ipotizzare investimenti dell'ordine dei 120 miliardi con una conseguente perdita di gettito nel 1993 di circa 100 miliardi (saldo + acconto) di cui però 40 miliardi verranno recuperati con il saldo 1994 relativo ai redditi del 1993. La copertura del minor gettito di 100 miliardi nel 1993 è assicurata da quota parte del gettito rinveniente dalla riapertura del condono.

Articolo 9.

Norma procedurale che non ha influenza sul gettito.

Articolo 10.

Il provvedimento mira a rendere operativa l'estinzione dai crediti d'imposta ai fini IRPEG, IRPEF, ILOR ed IVA maturati fino all'anno d'imposta 1985.

In tale contesto c'è da tenere presente che i contribuenti hanno già svolto gli adempimenti relativi alla richiesta di tali crediti sulla base delle disposizioni dei decreti-legge 1° febbraio 1992, n. 47, 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298 e 24 luglio 1992, n. 348.

Poichè l'entità e la natura degli interventi previsti rimborsando con titoli di Stato i crediti più rilevanti sono tali da produrre effetti positivi eliminando situazioni penalizzanti per le imprese, si è ritenuto opportuno tenere conto delle richieste fatte da queste ultime entro il 23 settembre 1992 (data di scadenza del decreto-legge n. 348 del 1992).

A tale data risultano esaminate dagli uffici richieste per oltre 4.200 miliardi, incrementati a 4.500 miliardi per tenere conto anche della richiesta inviata e non ancora controllata dagli uffici.

I titoli di Stato hanno godimento a partire dal 1° gennaio 1993; viene prevista una formulazione nella quale le operazioni di riscontro devono essere effettuate comprendendo anche gli interessi relativi a ciascun credito e computati fino al 31 dicembre 1992.

L'onere quindi, viene a concretizzarsi nel 1992, nella misura di 4.500 miliardi in riferimento al capitale.

La spesa a regime relativa agli interessi su titoli di Stato, assegnata ai creditori d'imposta è stata calcolata ipotizzando un tasso del 13 per cento : $4.500 \times 13/100 = 585$ miliardi.

Per il 1993 è previsto il pagamento della prima rata semestrale per cui l'onere si dimezza. Le maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione della ritenuta (12,50 per cento) sui predetti interessi sono valutate in lire 36,5 miliardi per il 1993 ed in lire 73 miliardi per gli anni successivi.

Articolo 11.

Comma 1. - Con la soppressione delle barriere fiscali, disposta a partire dal 1° gennaio 1993, l'IVA relativa alle transazioni intracomunitarie di beni non sarà più pagata all'atto della importazione presso gli Uffici doganali. Con il regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 1996 l'imposta sarà invece dovuta dall'acquirente, nel Paese dove quest'ultimo risiede e con l'aliquota IVA vigente, e verrà presa in carico direttamente dallo stesso operatore commerciale nella propria contabilità, unitamente alle altre operazioni effettuate all'interno del Paese, e contabilizzata come imposta dovuta in occasione della prima liquidazione periodica (mensile e trimestrale). La stessa imposta formerà oggetto di contestuale detrazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, in occasione della stessa liquidazione periodica dell'imposta.

Pertanto, mentre con il regime vigente l'imposta viene assolta in dogana (salvo i differimenti previsti dalla legge doganale) e quindi portata in detrazione successivamente, in occasione della prima liquidazione periodica (mensile o trimestrale) con il nuovo sistema che entrerà in vigore nel 1993 le citate operazioni di versamento del tributo e del suo recupero mediante detrazione avverranno contestualmente, con la stessa liquidazione periodica.

Nel 1993, primo anno del regime transitorio, si verificheranno pertanto alcuni fenomeni che comporteranno una riduzione parziale del gettito.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare, considerato in 22.000 miliardi circa il gettito stimabile per l'anno in questione (stima effettuata sulla base di dati doganali relativi all'anno precedente) che sarebbero stati incassati in dogana con il vecchio regime, si determineranno i seguenti effetti:

a) circa 1.900 miliardi di minor gettito a seguito dello slittamento delle competenze sulle importazioni di dicembre 1993 che verranno liquidati a gennaio o marzo dell'anno successivo; le previsioni 1993 scontano già tale perdita;

b) circa 6.000 miliardi di minor gettito a seguito del riporto di credito al 1993 da parte dei circa 150.000 importatori intracomunitari.

Infatti, dall'esame dei comportamenti degli operatori intracomunitari per gli anni d'imposta 1989 e 1990, si può stimare che vi sia un riporto all'anno successivo di circa 4.000 miliardi di credito conseguente ai detti comportamenti a cui vanno aggiunti circa 2.000 miliardi conseguenti alla maggiore capienza di tale riporto determinatosi dal venir meno della detrazione d'imposta dovuta alle importazioni.

La norma in esame esclude la possibilità che detti crediti possano essere computati in detrazione dall'imposta a debito risultante in sede di liquidazione.

Comma 2. - Sulla base dello stanziamento di 7.500 miliardi iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, è stata prevista, con il comma in esame, la possibilità di proseguire il rimborso dei crediti ai fini IRPEF, IRPEG, ILOR ed IVA maturati fino al 1986, d'importo non inferiore a 100 milioni, attraverso titoli di Stato. Dalle elaborazioni effettuate risulta infatti che i rimborsi da effettuare per l'anno d'imposta 1986 ammontano a circa 3.000 miliardi. Tuttavia, così, come è avvenuto per i crediti maturati negli anni precedenti al 1985, parte di tali crediti sono stati impiegati per il pagamento dell'INVIM decennale e per la rivalutazione dei beni di impresa. Supponendo che il comportamento dei contribuenti sia in linea con quello avutosi per la precedente *tranche* dei rimborsi (dei 7.500 miliardi disponibili i 4.500 utilizzati rappresentano il 60 per cento) si avranno circa 1.800 miliardi, ridotti a 1.500 per tener conto delle opportunità di compensazione in sede di condono.

L'ammontare massimo delle emissioni di titoli di Stato è dato dalla somma tra i suddetti 1.500 miliardi e l'importo di 6.000 miliardi relativo ai crediti degli importatori intracomunitari.

Commi 3 e 4. - Vengono riportate le modalità delle richieste e la copertura del provvedimento che nel complesso raggiunge i 7.500 miliardi per il 1993. La spesa per gli anni successivi è riferita agli interessi calcolati ipotizzando un tasso al 13 per cento ($7.500 \times 13/100 = 975$ miliardi). Tali oneri troveranno copertura per lire 855 miliardi nell'apposito accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 1992-1994 e per lire 120 miliardi con utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dall'applicazione della ritenuta del 12,50 per cento sui predetti interessi ($975 \times 12,50/100 = 121,8$ arrotondati a 120 miliardi).

Articolo 12.

Commi 1, 2 e 3. - La norma proposta prevede, per le rate di tutti i ruoli in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991 nonché febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, un generale differimento al 1° novembre 1992 della decorrenza dei termini per la denuncia di morosità, per il compimento delle procedure esecutive nonché per l'eventuale, conseguente presentazione delle domande di rimborso e di discarico.

Occorre precisare che la proroga in questione non rappresenta un fatto nuovo per il settore, ma opera secondo un meccanismo già collaudato nel corso dell'anno 1990, in attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 261 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 331 del 1990, per sovvenire alle consistenti difficoltà operative connesse all'avvio della riforma del servizio di riscossione e considerando che l'applicazione della stessa non ha determinato, all'epoca alcun rilievo da parte della Ragioneria né problemi di sorta nell'espletamento dell'attività di riscossione.

Tale disposizione appare opportuna innanzitutto nell'interesse dell'erario, in quanto la proroga da essa prevista non giova ai contribuenti morosi ma, anzi, consentendo al concessionario di esplicare la propria attività esecutiva con maggiore tranquillità operativa, renderà possibile un regolare ed esaustivo svolgimento delle procedure esecutive assicurando risultati positivi a favore dell'erario, soprattutto in termini di maggiore incidenza dell'attività di riscossione coattiva.

Essa, inoltre, si giustifica in relazione alla necessità di venire incontro alle difficoltà operative conseguenti all'imponente mole di lavoro che il sistema dei concessionari si trova attualmente a dover gestire, sia per effetto dei riflessi determinati dalla gestione dei residui del pregresso sistema esattoriale che per il recente avvio della riscossione arretrata delle imposte indirette nonché, da ultimo, anche in conseguenza del meccanismo di definizione agevolata dei crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori previsto dall'articolo 17 della legge n. 413 del 1991.

Comma 4, lettera a). - La modificazione introdotta all'articolo 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, concernente la facoltà di concedere dilazioni sui tributi di difficile riscossione utilizzando anche le entrate sui versamenti diretti, non comporta variazioni di gettito in quanto i concessionari usufruirebbero a regime comunque della possibilità di compensazioni con le entrate a mezzo ruolo; in sede di prima applicazione la perdita di gettito non quantificabile appare comunque di lieve entità.

Comma 5. - La norma mira ad estendere al periodo dal 1° maggio 1990 al 31 dicembre 1991 il regime di sanatoria previsto dall'articolo 8, comma 1-bis, della legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, a favore dei concessionari incorsi in errori ed incertezze nei versamenti agli enti destinatari delle somme riscosse, facendo corrispondere ai medesimi concessionari l'interesse del 20 per cento

per i giorni di ritardato versamento. Tale regolazione porta ad un eventuale introito per interessi non quantificabile.

Articolo 13.

Comma 1. - La norma modifica il sistema di calcolo dei compensi prevedendo compensi uguali sia per versamento che per ruolo nonché un compenso differenziato (costo di struttura) in relazione ad una serie di parametri che tengono conto dei costi, del numero degli abitanti, della quota di morosità e di quella di inesigibilità.

La rideterminazione, che comporta una più coerente distribuzione dei compensi, viene attuata a parità di stanziamenti previsti.

Comma 2. - La norma fissa in lire 5.000 la misura minima del compenso spettante al concessionario per la riscossione mediante ruolo unificando gli importi precedentemente stabiliti da un minimo di 1.500 a 15.000 lire. Tale disposizione, semplificando i conteggi sui compensi ai concessionari della riscossione è già ricompresa negli stanziamenti globali previsti per i compensi della riscossione.

Articolo 14.

La norma prevede, anche per l'anno 1992, il «ristoro» a titolo di contributo previsto dall'articolo 61 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, corrisposto nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992. Il ristoro sarà erogato ai concessionari sulla base dei criteri indicati nel precedente articolo 13.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO RIASSUNTIVO

(miliardi di lire)

ARTICOLI	PROVVEDIMENTI	1992	1993	1994
Art. 1, c.4	Modifiche all'ISI	- 20	-	-
Art. 2	Revisione delle tariffe d'estimo	-	-	-
Art. 3 e 5	Riapertura termini condono e ravvedimento operoso	+ 20	+ 2.900	-
Art. 4, c. 1 e 2	Aggiustamenti tecnici legge n. 413 del 1991	-	-	-
Art. 4, c. 7	Soppressione della ritenuta sugli interessi interbancari	-	- 720	- 200
Art. 6	Elenchi riepilogativi cessioni e acquisti nella CEE	-	-	-
Art. 7, c. 1-3	Sistema informativo Ministero delle finanze	- 100	-	-
	Copertura Cap. 6856-Tesoro Istituzione dei CAF	+ 100	-	-
Art. 7, c. 4	Progetti finalizzati Pubblica amministrazione	- 100,5	-	-
	Copertura Cap. 6856-Tesoro, rifinanziamento del Fondo progetti finalizzati	+ 100,5	-	-
Art. 8, c. 1-4	Bonus fiscale ai gestori impianti distribuzione carburanti ..	- 50	- 100	-
	Copertura legge 31 dicembre 1991, n. 415 - Tab. B - Fondo speciale di conto capitale - Finanze	+ 50	+ 100	-
Art. 8, c. 5	Benzina verde	-	-	-
Art. 8, c. 6	Utili reinvestiti in zone minerarie	-	- 100	+ 40
Art. 9	Modalità e termini di dichiarazione, riscossione e pagamento imposte dirette	-	-	-
Art. 10	Rimborsi con titoli (fino all'anno 1985)	- 4.500	-	-
	Interessi su titoli di Stato	-	- 292,5	- 585
	Ritenute su interessi	-	+ 36,5	+ 73
Art. 11	Rimborsi con titoli (importatori e anno 1986)	-	- 7.500	-
	Interessi su titoli di Stato	-	-	- 975
	Ritenute su interessi	-	-	+ 120
	Copertura articolo 4, comma 7 e interessi articoli 10 e 11: legge 31 dicembre 1991, n. 415-Tab.A - Fondo speciale di parte corrente - Tesoro	+ 4.500	+ 8.476	+ 1.567
Artt. 12-14	Norme sulla riscossione	-	-	-
	TOTALI ...	0	+ 2.800	+ 40

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie, è convertito in legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonchè i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto n. 319 del 1992; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Restano altresì validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, nonchè dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, e 24 settembre 1992, n. 388, anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell'articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293.

Decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 24 novembre 1992 ().*

Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991,

(*) V., inoltre, il successivo errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 26 novembre 1992.

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tale caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. La disposizione prevista dal precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,

n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

4. All'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis). L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.»;

b) nel comma 4 è aggiunta la seguente lettera:

«i-bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario.».

Articolo 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990; tuttavia le tariffe d'estimo e le rendite stabilite con la revisione effettuata ai sensi del primo periodo del presente comma si applicano, ai soli fini delle imposte dirette, dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui, anche per effetto della revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento di cui al comma 2, risultano di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991 e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare

in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della prima dichiarazione che deve essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dalla revisione generale effettuata ai sensi del presente articolo.

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1.

3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonché per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 con la stessa procedura prevista nel primo periodo del comma 1, sarà disposta una ulteriore revisione riguardante le zone censuarie e i criteri di classificazione delle unità censuarie, nonché le tariffe d'estimo e le rendite delle unità immobiliari urbane sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo del comma 1, tenendo conto delle superfici commerciali per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi di categoria A e B e dei volumi per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi di categoria C e D.

Articolo 3.

1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto, possono essere

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 31 marzo 1993, senza applicazione di sanzioni.

2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma 6, primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991, devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 31 marzo 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 1993 gli articoli 34, commi 5 e 6; 36, comma 3; 39, comma 5; 48, comma 1; 55, comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991. Il termine per la richiesta di sospensione della riscossione di cui all'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991 è fissato al 15 aprile 1993.

3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del 31 marzo 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute.

4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, e quelle ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate fino al 31 marzo 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento annuo; fino alla stessa data del 31 marzo 1993 può altresì essere presentata l'istanza prevista dall'articolo 53, comma 4, della medesima legge n. 413 del 1991.

5. Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta legge e fino al 31 marzo 1993; in tal caso il pagamento è effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'articolo 43, comma 1, primo e secondo periodo della citata legge n. 413 del 1991, sono differiti al 31 marzo 1993.

7. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, può essere presentata fino al 31 marzo 1993; se la dichiarazione è presentata oltre il 1° giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono

essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

8. All'articolo 17, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991, le parole: «30 settembre 1992» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1992».

9. Le disposizioni dell'articolo 29, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano fino al 31 marzo 1993, alle condizioni e nei confronti dei soggetti ivi previsti, agli atti pubblici e alle scritture private autenticate il cui termine per la registrazione scade dopo il 30 settembre 1992.

10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, risultanti dalle modificazioni apportate con l'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, si applicano con gli effetti previsti dall'ultimo comma del citato articolo 14, per la integrazione delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni previste dal titolo VI della citata legge n. 413 del 1991, anche se sono stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Per avvalersi delle presenti disposizioni, le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro il 31 marzo 1993.

Articolo 4.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: «, e successive modificazioni» il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamila milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.»;

b) nell'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;

c) nell'articolo 34:

1) al comma 1, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4,» sono sostituite dalle parole: «anteriormente al 1° ottobre 1991»;

2) il comma 4 è soppresso;

d) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sino alle parole: «e successive modificazioni», sono sostituite dalle parole: «fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonchè per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 31 marzo 1993.»;

e) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati *pro quota* i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.»;

f) nell'articolo 44:

1) al comma 1, dopo le parole: «60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata» sono inserite le parole: «dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale» e le parole: «ai sensi dell'articolo 54» sono sostituite dalle parole: «ai sensi degli articoli 54 e 55»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.»;

3) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;

g) nell'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.»;

h) nell'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

i) nell'articolo 53:

1) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.»;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.»;

3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

«12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993.»;

l) nell'articolo 55, comma 8, le parole: «30 aprile 1992» sono sostituite dalle parole: «31 marzo 1993»;

m) nell'articolo 57:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «termini di prescrizione e di decadenza riguardanti» sono inserite le parole: «l'accertamento e»;

2) al comma 3, le parole: «di cui agli articoli da 44 a 48» sono sostituite dalle parole: «di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48»;

3) al comma 4, le parole: «1° settembre 1991» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1991»;

n) nell'articolo 59:

1) al comma 1, le parole: «articoli 34 e 44» sono sostituite dalle parole: «articoli 34, 36 e 44»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.»;

o) nell'articolo 63, comma 9, le parole: «1° settembre 1991» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1991».

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.».

3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato, può essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.

4. L'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si interpreta nel

senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in società per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle società derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di esse, di fusione e di scissione effettuate dalle società derivanti dalle trasformazioni, fino a quando sono interamente possedute dallo Stato e comunque non oltre tre anni dalla trasformazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.».

7. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 720 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facoltà di non svolgere le attività previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dandone comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre 1992; in tal caso per lo stesso anno sono esonerati dagli obblighi connessi alle predette attività ma resta fermo quello di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta di acconto con le modalità previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale. Nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento.

Articolo 5.

1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 31 marzo 1993, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettiva-

mente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1, e all'articolo 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7; 36, commi 3 e 4; 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché della determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel predetto articolo 58, comma 2, le tariffe e le rendite catastali determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

5. In caso di infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. Dopo l'articolo 62 della citata legge n. 413, del 1991, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis. - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992

hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla stessa data, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato anteriormente al 29 aprile 1992 all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993».

Articolo 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. Gli elenchi debbono riferirsi a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi

intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un'ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi.

2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonché quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.

3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi devono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni degli articoli 51, 63 e 64 del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972.

Articolo 7.

1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 26 ottobre 1972, n. 633, e dei coefficienti di determinazione dei ricavi previsti dagli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo

1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, nonchè di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, è autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per:

- a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie;
- b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;
- c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale;
- d) la semplificazione delle procedure e la connessa tempestiva informazione dei contribuenti; nonchè per provvedere sia alle spese occorrenti per l'invio di inviti, richieste ed avvisi di accertamento ai contribuenti sia alle attività di assistenza in favore degli stessi ed, in particolare, per il calcolo dell'imposta straordinaria sugli immobili di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e il relativo pagamento, nonchè alle attività connesse con il controllo e l'accertamento di tale imposta;
- e) l'informatizzazione degli uffici centrali. L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a procedere per l'affidamento di appalti e concessioni per l'acquisizione dei singoli servizi occorrenti alla predisposizione dei sistemi informatici previo esperimento di confronti concorrenziali fra soggetti in possesso dei necessari requisiti per ciascuna categoria di servizio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; tale fondo dovrà essere prioritariamente destinato ad interventi volti a favorire, attraverso la rete telematica dei comuni, l'interscambio di dati tra le anagrafi comunali della popolazione e gli archivi delle licenze di esercizio commerciale da un lato e gli enti che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale dall'altro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento del fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988 (di cui miliardi 50 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per il "Progetto Milano")».

Articolo 8.

1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di

lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 5 milioni di litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° agosto 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume, nonché un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 35 per cento in peso, e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi sugli utili dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, reinvestiti nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni recate dal presente comma e dai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

Articolo 9.

1. Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente».

2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, nn. 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);».

3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e

per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonché la causale del versamento e l'anno di riferimento.

5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

6. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico.

7. Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).

Articolo 10.

1. Le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 novembre 1992 con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 dicembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4.500 miliardi per il 1992, in lire 292,5 miliardi per il

1993 ed in annue lire 585 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1992, lire 256 miliardi per il 1993 e lire 512 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte dello specifico accantonamento e, quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e lire 73 miliardi per il 1994, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2. Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi. La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole società controllanti che si sono avvalse per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si applicano all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul lavoro aggiunto indicate nel comma 1 del predetto articolo 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. In tale caso la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi, relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1993.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per il 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'anno finanziario 1992 e, quanto a lire 120 miliardi annui a decorrere dal 1994, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.

1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.

2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202.

3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° novembre 1992.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dilazione è usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce»;

b) all'articolo 78, le parole: «il concessionario deve dimostrare» sono sostituite dalle seguenti: «il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, continuano ad applicarsi al periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1991, semprechè le relative

regolarizzazioni siano state effettuate entro il 15 gennaio 1992. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

Articolo 13.

1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda la necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.»;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate.»;

c) al comma 8, nel primo periodo, sono soppresse le parole: «e degli interessi»; le parole: «tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo».

2. Ai fini della formazione dei ruoli da emettere entro il 31 dicembre 1992, la misura minima del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è fissata in lire 5.000, valevole per tutte le concessioni.

3. Per l'anno 1993, la rideterminazione dei compensi deve essere contenuta nei limiti della dotazione del pertinente capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

Articolo 14.

1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto.

2. Per lo stesso anno 1992 ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, il compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto; tale compenso è da calcolarsi in relazione all'ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nell'anno 1992, e non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese di gestione riferite all'esercizio 1992 e la somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nello stesso esercizio.

3. Ai fini di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 1993, verranno determinati l'importo per abitante spettante a ciascuna concessione, nonché le modalità ed i termini di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi, della domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione.

4. Il contributo di cui al comma 3 è attribuito con decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 1993.

5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 e fino alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle finanze concede ai concessionari o ai commissari governativi una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario o il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

6. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari e dei commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

Articolo 15.

1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente «Ferrovie dello Stato», disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonchè gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente «Ferrovie dello Stato». Le schede suddette devono altresì contenere; l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente «Ferrovie dello Stato» territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

2. L'ente «Ferrovie dello Stato» contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente «Ferrovie dello Stato» non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente «Ferrovie dello Stato» sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.

Articolo 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - GORIA - BARUCCI - GUARINO
- CRISTOFORI - BONIVER

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI